

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.
Audizione del professor Francesco Palermo e del presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta Augusto Rollandin (*Svolgimento e conclusione*) 157

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo (Parere alla XI Commissione della Camera) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*) 158

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 160

Imprese artigiane. Testo unificato S. 264 e abb. (Parere alla 10^a Commissione del Senato) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario*) 158

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 159

AVVERTENZA 159

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 aprile 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.

Audizione del professor Francesco Palermo e del presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta Augusto Rollandin.

(Svolgimento e conclusione).

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il senatore professor Francesco PALERMO e il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta Augusto ROLLANDIN svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Renato BALDUZZI, il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), i deputati Florian KRONBICHLER (SEL) e Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) e i senatori Roberto COTTI (M5S) e Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Il senatore professor Francesco PALERMO e il presidente della Regione au-

tonoma Valle d'Aosta Augusto ROLLAN-DIN rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Il presidente Renato BALDUZZI, dopo aver svolto alcune considerazioni, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 aprile 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

C. 2208 Governo.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore Roberto RUTA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

La deputata Elisa SIMONI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore, che va nella stessa direzione verso cui si sta orientando la Commissione di merito. Ricorda infatti che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione lavoro sono emerse alcune criticità del testo, tra cui quella evidenziata anche nella proposta di parere del relatore.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD) ritiene che con il suo parere la Commissione dovrebbe raccomandare alla Commissione di merito il ripristino dell'obbligatorietà della formazione professionale in generale, e non soltanto di quella « pubblica ».

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI) osserva che la formazione professionale disciplinata dalle regioni è pubblica per definizione, anche quando viene erogata per il tramite di strutture private.

Il presidente Renato BALDUZZI sottolinea che è la disposizione in esame – vale a dire l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 167 del 2011, che il decreto in esame ha modificato – a distinguere tra una formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta sotto la responsabilità dell'azienda, e in questo senso privata, e un'offerta formativa pubblica disciplinata dalle regioni, fermo restando che quest'ultima può essere erogata attraverso strutture tanto pubbliche quanto private.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Imprese artigiane.

Testo unificato S. 264 e abb.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 3 aprile scorso.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, dopo aver sottolineato come il provvedimento persegua finalità di indiscutibile rilievo ed aver dato atto del lavoro svolto dalla Commissione di merito, evidenzia che la materia dell'artigianato è tuttavia oggi demandata alla competenza legislativa residuale delle regioni e che parimenti alla competenza legislativa residuale delle regioni è demandata la materia della forma-

zione professionale, compresa quella degli apprendisti. Formula pertanto una proposta di parere contrario (*vedi allegato 2*).

Il presidente Renato BALDUZZI, premesso che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, come ogni Commissione competente in sede consultiva, deve, a suo avviso, tendere il più possibile a formulare critiche costruttive, con l'obiettivo di offrire suggerimenti per migliorare il testo che esamina, sotto i profili di propria competenza, rileva che in questo caso non è tuttavia possibile esprimere un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni. Osserva poi incidentalmente che le condivisibili finalità che il provvedimento si prefigge possono essere perseguite anche attraverso idonee forme di collaborazione tra lo Stato e le regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo. (Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera).

ALLEGATO 1

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (C. 2208 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2208, di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante: « Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese »;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lett. c), modifica il comma 3 dell'articolo 4 (in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) del decreto legislativo n. 167 del 2011, stabilendo che le aziende che assumono dipendenti con contratto di mestiere possano – e non più debbano, come precedentemente previsto – integrare l'offerta formativa svolta sotto la propria responsabilità con l'offerta formativa pubblica disciplinata dalle regioni;

la Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 287 del 2012) ha chiarito che le regioni hanno competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di « formazione professionale », ma limitatamente alla formazione professionale *pubblica* (ossia erogata dal soggetto pubblico, anche mediante accordi con privati), mentre la disciplina della formazione professionale *privata* (ossia quella offerta dalle aziende ai propri dipendenti) spetta

allo Stato in quanto rientra principalmente nel rapporto di lavoro e quindi nella materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, in considerazione della grave emergenza occupazionale nel Paese, ha chiamato la Conferenza Stato-regioni ad adottare linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante di cui al citato articolo 4 del decreto legislativo n. 167 del 2011 anche al fine di rendere più uniforme sul territorio nazionale la disciplina dell'offerta formativa pubblica nell'ambito del medesimo contratto di apprendistato professionalizzante;

la Conferenza Stato-regioni ha conseguentemente, il 20 febbraio 2014, adottato Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, nelle quali è previsto, tra l'altro, che l'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili; che l'esaurimento delle risorse costituisce per le aziende causa esimente dall'obbligo (previsto dal citato articolo 4, comma 3, prima della sua modifica ad opera del decreto-legge in esame) di integrare la formazione professionale aziendale con quella pubblica; che l'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria (come prevedeva la norma citata) nella misura in cui sia disciplinata come

tale nell'ambito della regolamentazione regionale; e, per contro, che le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica devono disporre, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, degli *standard* minimi definiti dalle stesse Linee guida;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 2, comma 1, lett. c), ripristinando l'obbligatorietà della formazione professionale pubblica, ovvero in via subordinata prevedere che la Conferenza Stato-regioni riveda le Linee guida adottate su questa materia il 20 febbraio 2014 in adempimento di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013.

ALLEGATO 2

Imprese artigiane (testo unificato S. 264 e abb.).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 264, S. 268, S. 652 e S. 869, recante disposizioni in materia di imprese artigiane, adottato dalla Commissione di merito come testo base;

premesso che il provvedimento persegue finalità di indiscutibile rilievo, quali il contrasto della disoccupazione, soprattutto giovanile; lo sviluppo delle attività produttive, e nello specifico delle imprese artigiane; e la tutela dei mestieri artigiani quali attività meritevoli di tutela e valorizzazione sotto il profilo culturale e della memoria storica;

dato atto del lavoro svolto dalla Commissione di merito per stabilire una disciplina nazionale quadro per la promozione di iniziative di sostegno dell'artigianato, al quale, del resto, la Costituzione (articolo 45, ultimo comma) guarda con particolare favore, stabilendo il principio che la legge deve provvedere alla sua tutela e al suo sviluppo;

considerato tuttavia che la materia dell'«artigianato» è oggi demandata alla

competenza legislativa residuale delle regioni: infatti, come rilevato dalla Corte costituzionale, l'articolo 117 della Costituzione, dopo la riforma del titolo V della parte II, non annovera l'artigianato tra le materie espressamente riservate alla legislazione esclusiva statale o a quella concorrente e quindi implicitamente demanda tale materia alla potestà legislativa residuale delle regioni di cui al quarto comma del medesimo articolo 117, modificando in tal senso la precedente previsione costituzionale (sentenza n. 162 del 2005);

rilevato altresì che il provvedimento contiene, tra l'altro, disposizioni in materia di formazione professionale degli aspiranti artigiani e di connessa offerta formativa da parte delle regioni (articolo 7, comma 2, articolo 8 e articolo 15) e che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 287 del 2012), la materia della formazione professionale è anch'essa rimessa alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

esprime

PARERE CONTRARIO